

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 95/2022
del 29 aprile 2022
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1539]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione, del 22 marzo 2021, sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull'interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento e che abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/810 della Commissione, del 20 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinate sostanze elencate nell'allegato II della decisione 2002/657/CE ⁽²⁾, corretto dalla GU L 186 del 27.5.2021, pag. 33.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 abroga le decisioni 98/179/CE ⁽³⁾ e 2002/657/CE ⁽⁴⁾ della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1. Il testo del punto 14 (Decisione 98/179/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32021 R 0808**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione, del 22 marzo 2021, sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull'interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento e che abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 84), modificato da:

— **32021 R 0810**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/810 della Commissione, del 20 maggio 2021 (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 112), rettificato dalla GU L 186 del 27.5.2021, pag. 33.»

2. Il testo del punto 19 (Decisione 2002/657/CE della Commissione) è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 180 del 21.5.2021, pag. 84.

⁽²⁾ GU L 180 del 21.5.2021, pag. 112.

⁽³⁾ GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/808 e (UE) 2021/810, rettificato dalla GU L 186 del 27.5.2021, pag. 33, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.